ALLEGATO 2

Ispettorato nazionale del lavoro nota 10916 del 10.08.2018

Permessi retribuiti

L'articolo 31 del CCNL in esame, nel disciplinare la concessione dei permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami, per lutto e per matrimonio, precisa il termine entro il quale fruire dei permessi concessi per le ultime due fattispecie.

In particolare, i **tre giorni di permesso per lutto** previsti per la morte del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente, come specificato dall'articolo 1, commi 36 e 50 della L. 76/2016, **devono essere fruiti entro 7 giorni lavorativi dal decesso**.

Nel caso di **permesso per matrimonio**, il dipendente ha diritto ad un **permesso di 15 giorni consecutivi che deve essere fruito entro i 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio**.